COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) -
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557 email:
comune.vallecastellana@virgilio.it

PERMESSO DI COSTRUIRE

Permesso N°09 Permesso N°17/09 Prot.n. 3011 /17

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la richiesta pervenuta in data 20.05.2017 prot. n.2868, presentata dal Sig. De Dominicis Antonino, nato a valle Castellana il 19.08.1951 codice fiscale DDMNNN51M19L597W e ivi residente F.ne Rio di Lame snc, tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. Vincenzo Troiani C.F. TRNVCN77P15A462V con studio a Rotella (AP) via XXV Aprile 4, il permesso di costruire per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto in Catasto al foglio n.69, particella n.144 i lavori di: **installazione e posizionamento di box abitativo prefabbricato temporaneo in frazione Rio di Lame di Valle Castellana,** secondo i grafici di progetto allegati al presente atto che ne formano parte integrante e inscindibile

Visti gli atti tecnici e amministrativi ;

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

Visto il vigente PDF;

Visto l'atto di assenso, autorizzazione, del possessore;

vista la Delibera di Giunta Comunale n.22 del 18.04.2017 che qui si intende integralmente riportata con le motivazioni ivi riportate;

Vita la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici, c. c.p. n. 9011 del 26.05.2017 di €.40,00;

Richiamato l'obbligo del titolare della presente concessione di uniformarsi alle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI

a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
b) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626;
d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;
e) L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
f) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
g) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
h) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
i) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere.
j) L'Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni , precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
k) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato , verranno dati da un funzionario e/o Responsabile dell'Ufficio tecnico, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;
l) La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
m) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi;
n) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia.
o) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere del progetto approvato , pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
p) Dovranno , infine , essere osservate le norme e disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 , sulle opere di conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche , nonchè le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 novembre 1962 , n. 1684 , avente per oggetto " Provvedimenti per l'edilizia , con particolari prescrizioni per le zone sismiche ";
q) Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni , così come tutti gli elaborati di progetto , corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
r) Depositare i calcoli relativi alla Legge n.373 del 30.04.1976.
s) I lavori oggetto del presente permesso per costruire, non potranno essere iniziati se non sarà depositato , all'ufficio tecnico comunale , l'attestato dell'avvenuto deposito al Genio Civile di Teramo , nei modi richiesti dall'ufficio stesso.
t) Quanto prescritto e per le motivazioni riportate nella delibera di Giunta Comunale n.22 del 18.04.2017;
u) L'installazione ha carattere di temporaneità che dovrà essere rimosso immediatamente dopo il rilascio dell'agibilità della propria abitazione attualmente dichiarata inagibile esito E;
v) Al termine dei lavori l'area di sedime dovrà essere lasciata pulita nel rispetto del decoro ambientale;

I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del DL di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. **Il DL comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro 5 giorni dalla stessa, con il nominativo della ditta esecutrice dei lavori con allegato quanto di seguito riportato:**

Art.3, comma8, D. Lgs. N°494/1996 modificato da art.86, comma10, D. Lgs. N°276/2003:
1) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
2) il certificato di regolarità contributiva (DURC) ;

Sanzioni Amministrative.

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% se il versamento avviene nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando superato il termine della lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando superato il termine della lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza del permesso di costruire debbono essere demolite, a cure e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco e/o Dirigente Ufficio Tecnico con ordinanza. In mancanza , le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis) .

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di permesso sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza del permesso di costruire.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore

In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutate dall'Ufficio Tecnico erariale. La valutazione dell'Ufficio Tecnico è notificata alla parte, dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità del permesso debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione.

Non si procede alla demolizione , ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti , purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma , le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione . Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità del permesso o in assenza di esso, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali , sono gratuitamente acquisiste , rispettivamente , al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli Enti stessi , salvo il potere di ordinarne la demolizione , da effettuarsi a cure e spese del Costruttore entro sessanta giorni , qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine , alla demolizione provvede il Comune , con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 , n. 639 e successive modificazioni.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per le esecuzione di opere prive di permesso.

Si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di cui nelle condizioni generali , il permesso di costruire non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi.